



CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO

L'anno duemilaotto (2008) il giorno trenta (30) del mese di Ottobre presso la sede della Comunità Montana Montagna Fiorentina, via XXV Aprile 10 - Rufina viene sottoscritta la presente Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, tra i sotto elencati enti:

- **Comunità Montana Montagna Fiorentina**, con sede legale in Rufina Via XXV Aprile 10, codice fiscale 90016720485 rappresentato dal dott. nato a il, in qualità di Responsabile Servizio Attività Forestali, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. 29 del 28/10/2008, esecutiva ai sensi di legge;
- **Comune di Londa**, con sede legale in Londa Piazza Umberto I 9, codice fiscale 01298630482 rappresentato dall'arch. nato a il, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. 73 del 27/10/2008, esecutiva ai sensi di legge;
- **Comune di Pelago**, con sede legale in Pelago, Via Pontevecchio 1, codice fiscale 01369050487 rappresentato dall'arch. nato a il, in qualità di Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. 57 del 28/10/2008, esecutiva ai sensi di legge;
- **Comune di Pontassieve**, con sede legale in Pontassieve, Via Tanzini 30, codice fiscale 01011320486 rappresentato dall'Ing. nato a il, in qualità di Dirigente Area Governo del Territorio, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. 106 del 28/10/2008, esecutiva ai sensi di legge;
- **Comune di Reggello**, con sede legale in Reggello, Piazza Roosevelt 1, codice fiscale 01421240480 rappresentato dall'arch., nata a il, in qualità di Responsabile Settore Urbanistica, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. 108 del 24/10/2008, esecutiva ai sensi di legge;
- **Comune di Rufina**, con sede legale in Rufina, Via Piave 5, codice fiscale 800100950485 rappresentato dal geom. nato a il, in qualità di Responsabile Area Gestione del Territorio, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. 68 del 27/10/2008, esecutiva ai sensi di legge;
- **Comune di San Godenzo**, con sede legale in San Godenzo, piazza Municipio 1, codice fiscale 01428380487 rappresentato dal geom., nato a il, in qualità di Responsabile Servizio Assetto del Territorio, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. 28 del 23/10/2008, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

CHE, ai sensi dell'art.4 comma 1 della legge regionale n. 40 del 16/08/01, i Comuni facenti parte della Comunità Montana Montagna Fiorentina hanno individuato quale livello ottimale per la gestione dei servizi in forma associata il territorio della Comunità Montana Montagna Fiorentina;

CHE il livello ottimale della "Montagna Fiorentina" è stato così individuato nel Programma di Riordino Territoriale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 225 del 17/12/2003

CHE gli stessi comuni intendono dare attuazione al processo di implementazione e sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi tra enti locali nell'ambito ritenuto ottimale della Comunità Montana, in attuazione del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R.T 16/08/2001 n. 40.



CHE, ai sensi della legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 “Legge forestale della Toscana” e successive modifiche ed integrazioni, i Comuni sono titolari di funzioni in materia di vincolo idrogeologico;

CHE, in particolare, tra le competenze comunali soprarichiamate rientrano:

- a) l’espressione del parere sulla proposta provinciale di variazione alle zone non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico, secondo le disposizioni di cui all’art.38 della L.R. 39/2000 soprarichiamata;
- b) il rilascio di autorizzazione, ai sensi dell’art.42 comma 5 della L.R. 39/2000, in caso di:
 - trasformazione della destinazione d’uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
 - realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi;

CHE il Regolamento Forestale della Toscana attuativo della L.R. 39/2000, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 08/08/2003 n. 48/R, detta norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico;

CHE a far data dal 30/09/2005, attraverso la stipula di apposita convenzione, è stata attivata la gestione associata delle funzioni comunali in materia di vincolo idrogeologico, con la Comunità Montana Montagna Fiorentina quale soggetto delegato e responsabile della gestione associata stessa

CHE la sopracitata convenzione risulta scaduta al 30.09.2008, a seguito di durata triennale;

CHE gli enti sottoscrittori della presente convenzione intendono proseguire nell’esperienza associata, alla luce dei positivi risultati finora riscontrati, anche al fine di ottimizzare le risorse umane e finanziarie necessarie per l’esercizio della funzione nonché di armonizzare le procedure nel territorio della Comunità Montana;

CHE la Comunità Montana è il soggetto deputato all’esercizio associato di funzioni proprie dei comuni, ai sensi dell’art.28 del D.Lgs. 267/2000;

CHE la forma associativa prescelta è la convenzione, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 267/2000;

CHE lo schema della presente convenzione è stato approvato con le seguenti deliberazioni consiliari:

Comunità Montana Montagna Fiorentina, deliberazione n. 28 del 28/10/2008

Comune di Londa, deliberazione n. 73 del 27/10/2008

Comune di Pelago, deliberazione n. 57 del 28/10/2008

Comune di Pontassieve, deliberazione n. 106 del 28/10/2008

Comune di Reggello, deliberazione n. 108 del 24/10/2008

Comune di Rufina, deliberazione n. 68 del 27/10/2008

Comune di San Godenzo, deliberazione n. 28 del 23/10/2008

CHE quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE



Art.1 Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione i comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo stabiliscono di continuare a gestire in forma associata le funzioni comunali in materia di vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 21 marzo 2000, n. 39 “Legge Forestale della Toscana” ed al Regolamento Forestale della Toscana, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 08/08/2003, n. 48/R.
2. I comuni di cui al comma 1 per l’esercizio della gestione associata del vincolo idrogeologico conferiscono delega alla Comunità Montana Montagna Fiorentina, che accetta di esercitarla e viene, conseguentemente, individuata quale ente responsabile della stessa.

Art.2 Finalità

1. Con la presente gestione associata i Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo e la Comunità Montana Montagna Fiorentina intendono:
 - a) ottimizzare le risorse e le professionalità necessarie per l’espletamento delle funzioni comunali in materia di vincolo idrogeologico;
 - b) garantire una maggiore specializzazione degli addetti al servizio e, conseguentemente, maggiore efficienza ed efficacia nell’esercizio delle funzioni;
 - c) armonizzare le procedure e garantire uniformità relativamente ai diritti di istruttoria a carico dei cittadini all’interno del territorio della Comunità Montana;

Art.3 Funzioni, attività e servizi conferiti alla Comunità Montana

1. Oggetto di delega alla Comunità Montana Montagna Fiorentina sono tutte le attività e procedimenti derivanti dall’esercizio delle funzioni di competenza comunale in materia di vincolo idrogeologico.
2. Nello specifico sono conferite alla Comunità Montana le seguenti attività e procedimenti:
 - a) l’espressione del parere sulla proposta provinciale di variazione alle zone non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico, secondo le disposizioni di cui all’art.38 della L.R. 39/2000;
 - b) la ricezione delle istanze soggette a dichiarazione ai sensi dell’art.100 del Regolamento Forestale ed espletamento dei procedimenti amministrativi conseguenti (verifica documentale e legale, svolgimento di eventuali sopralluoghi di controllo);
 - c) la ricezione delle istanze soggette ad autorizzazione;
 - d) l’istruttoria tecnica ed il rilascio di autorizzazione di cui all’art.42 comma 5 della L.R. 39/2000, in caso di:
 - trasformazione della destinazione d’uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
 - realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi;
 - e) l’irrogazione di sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni di legge relative alla materia di cui all’art.42 comma 5 della L.R. 39/2000;
 - f) la gestione dei procedimenti derivanti dalla richiesta di autorizzazione in sanatoria, di cui all’art.85 comma 6 bis della legge 39/2000;
 - g) la gestione del contenzioso;



- h) la manutenzione ed aggiornamento della carta del vincolo idrogeologico comunale.
 - i) il servizio di informazione al pubblico
 - j) la gestione della modulistica e la verifica dei versamenti per diritti e sanzioni.
3. Si specifica, altresì, che in ragione della presente delega di funzioni, alla Comunità Montana competono tutte le attività e procedimenti che la L.R. 39/2000 ed il relativo regolamento di attuazione assegnano ai Comuni in materia di vincolo idrogeologico.
4. La Comunità Montana provvede alla redazione ed allo aggiornamento di un regolamento unitario per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni, il quale, secondo le disposizioni dell'art.40 della L.R. 39/2000, disciplinerà:
- le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni;
 - la modulistica e la documentazione da allegare per le principali tipologie di opere e lavori previsti dal regolamento forestale;
 - le procedure per la richiesta di documentazione aggiuntiva e la relativa sospensione dei termini;
 - le procedure e le modalità di presentazione delle domande di variante in corso d'opera;
 - le procedure per coordinare il rilascio delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico con le procedure per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e delle concessioni edilizie;
 - le ulteriori modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi.
5. Alla Comunità Montana compete, altresì, l'individuazione degli importi dei diritti di istruttoria per le pratiche di vincolo idrogeologico, unitari per tutti i comuni associati, previo parere favorevole della Conferenza dei Sindaci.

Art.4 Ruolo dei Comuni

1. Ferma restando la competenza della Comunità Montana a ricevere istanze in materia di vincolo idrogeologico, i Comuni possono continuare a ricevere anch'essi le istanze afferenti a tali procedimenti, con l'impegno a garantire la collaborazione nell'invio di tali istanze alla Comunità Montana. Il regolamento unitario delle procedure, di cui al precedente art. 3, specifica tempi e modi di tale trasmissione.

Art.5 Decorrenza, durata e recesso

1. La presente convenzione ha durata quinquennale a decorrere dalla sua stipula ed è rinnovabile mediante atto espresso di ciascun ente associato.
2. La presente convenzione, a far data dalla sua sottoscrizione, sostituisce a tutti gli effetti la convenzione precedente, stipulata in data 30.09.2005.
3. Ciascun ente associato può recedere dalla presente convenzione solamente a decorrere dal secondo anno successivo alla stipula e comunque con un preavviso di almeno tre mesi dalla fine dell'esercizio finanziario. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo alla comunicazione datane.



Art.6 Struttura organizzativa

1. Tutte le attività, procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione sono adottati dall'Ente delegato secondo la sua disciplina organizzativa interna.
2. Fermo restando gli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza della gestione associata, per lo svolgimento delle attività previste la Comunità Montana potrà avvalersi di:
 - personale interno, in propria dotazione;
 - personale distaccato o comandato dagli altri enti partecipanti;
 - competenze esterne.

Art.7 Organismi associativi

1. Ai fini dell'esercizio della delega oggetto della presente convenzione sono individuati i seguenti organismi, quali forme di consultazione tra gli enti contraenti:
 - Conferenza dei Sindaci (degli enti aderenti);
 - Comitato Tecnico (referenti degli enti aderenti).

Art.8 Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione e dal Presidente della Comunità Montana. Essi possono farsi sostituire, in caso di assenza o impedimento, da un assessore, delegato per iscritto.
2. La Conferenza dei Sindaci costituisce l'organo di consultazione e coordinamento politico nell'ambito dell'esercizio delle funzioni oggetto di delega.
3. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:
 - a) verifica il corretto e proficuo funzionamento della gestione associata;
 - b) esamina le proposte di organizzazione del servizio;
 - c) approva il piano economico-finanziario di esercizio della gestione associata, predisposto dalla Comunità Montana;
 - d) decide sulle variazioni da apportare, in corso d'anno, al piano economico-finanziario;
 - e) approva il consuntivo economico-finanziario di esercizio della gestione associata, predisposto dalla Comunità Montana;
 - f) esamina, in riferimento al servizio in oggetto, ogni questione ritenuta di interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività politiche dei singoli enti.

Art.9 Comitato Tecnico

1. Il Comitato Tecnico è composto da un referente tecnico per ciascuno degli enti firmatari della presente convenzione.
2. Il Comitato è convocato e presieduto dal responsabile della gestione associata, così come individuato con atto organizzativo proprio della Comunità Montana.
3. Esso costituisce l'organo di consultazione tecnica nell'ambito dell'esercizio delle funzioni oggetto di delega. Esso fornisce il supporto tecnico alla Conferenza dei Sindaci ed in particolare costituisce la sede ove vengono esaminate le problematiche di rilievo relative alla gestione delle



funzioni oggetto della presente convenzione nonché, ove necessario, proposte soluzioni operative, al fine di dare seguito alla svolgimento delle stesse.

Art.10

Risorse e rapporti finanziari

1. I comuni si impegnano a trasferire alla Comunità Montana le risorse necessarie per l'esercizio da parte della Comunità Montana delle funzioni oggetto di delega.
2. Le spese di gestione afferenti alla gestione associata del vincolo idrogeologico verranno ripartite fra i comuni aderenti alla presente convenzione sulla base dei seguenti criteri:
 - a) per il 60% sulla base del numero di pratiche (autorizzazioni e dichiarazioni) afferenti ai singoli comuni
 - b) per il 40% sulla base della popolazione residente (al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di esercizio)
3. La Comunità Montana introita direttamente i diritti di istruttoria per le pratiche di vincolo idrogeologico nonché le sanzioni amministrative irrogate. I proventi delle sanzioni nonché i diritti di istruttoria sono utilizzati dalla Comunità Montana per la copertura dei costi di gestione dell'ufficio vincolo associato e comportano una conseguente riduzione degli oneri a carico dei comuni associati.
4. Eventuali futuri costi di investimento dovranno essere posti all'attenzione della Conferenza dei Sindaci, la quale deciderà circa la suddivisione tra gli enti aderenti.
5. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi dei comuni e comunque entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, la Conferenza dei Sindaci approva il piano economico-finanziario del servizio associato per l'esercizio successivo, così come predisposto dal responsabile della gestione associata. Ai fini del riparto dei costi secondo il parametro di cui al comma 2 lettera a), in fase di bilancio preventivo relativo all'esercizio dell'anno seguente verrà preso in considerazione il numero di pratiche relativo all'anno precedente, da congruarsi entro il 31/10 dell'anno successivo, al fine di consentire ai comuni eventuali variazioni di bilancio.
6. Il piano, una volta approvato, viene trasmesso agli enti associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale, nonché limite di spesa per l'ente delegato.
7. Eventuali variazioni del piano economico finanziario devono essere sottoposte all'approvazione della Conferenza dei Sindaci, con le stesse modalità della sua approvazione.
8. Eventuali contributi concessi alla Comunità Montana in base alla legge regionale 40/2001 a titolo di incentivazione della presente gestione associata verranno destinati alla copertura finanziaria dei costi afferenti alla gestione associata, comportando conseguentemente una riduzione degli oneri a carico degli enti aderenti. Nel caso in cui le risorse di cui alla legge regionale 40/2001 risultino superiori ai fabbisogni finanziari della gestione associata, spetta alla Conferenza dei Sindaci stabilire la destinazione di tali risorse nell'ambito delle gestioni associate attivate nel livello ottimale.
9. La Comunità Montana, quale soggetto responsabile della presente gestione associata e beneficiario di eventuali contributi concessi ai sensi della L.R. 40/2001, è responsabile dell'eventuale revoca del contributo concesso.
10. Per eventuali ulteriori contributi ricevuti dalla Comunità Montana per la presente gestione associata da parte di soggetti terzi si applica quanto stabilito al precedente comma 9.



Art.11

Rendiconto di gestione

1. Il responsabile della gestione associata predispone il rendiconto annuale del servizio associato, costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo delle entrate e delle spese afferenti alla gestione nonché di una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
2. Il rendiconto viene sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Sindaci, entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento e trasmesso agli enti aderenti per la necessaria presa d'atto.

Art.12

Beni e strutture

1. Eventuali acquisti di beni e/o strutture in conto capitale che si rendano necessari ai fini del funzionamento dell'ufficio responsabile della gestione associata verranno effettuati dalla Comunità Montana, previo espletamento della procedura di cui all'art.10, comma 4, e resteranno di proprietà della Comunità Montana anche in seguito alla scadenza della gestione associata ovvero a seguito di recesso.

Art.13

Disposizioni finali

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, Allegato B art.16, e non è altresì soggetta a registrazione, ai sensi del DP.R. 131/1986.

Atto composto da n. 13 articoli, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Comunità Montana Montagna Fiorentina	_____
Comune di Londa	_____
Comune di Pelago	_____
Comune di Pontassieve	_____
Comune di Reggello	_____
Comune di Rufina	_____
Comune di San Godenzo	_____